

Avvocato Commercialista **Eugenio Testoni**
Avvocato **Stefano Legnani**
Dottore Commercialista **Alessandro Bondesan**
Dottore Commercialista **Giovanni Peluso**
Avvocato **Carlo Testoni**

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

13.2022

Settembre

CREDITO ENERGIA E GAS

Sommario

1. PREMESSA	2
2. IMPRESE ENERGIVORE	2
Definizione di imprese energivore	2
Credito I trimestre 2022.....	2
Credito II trimestre 2022.....	3
Credito III trimestre 2022.....	3
Credito Ottobre e Novembre 2022.....	3
3. IMPRESE DIVERSE DALLE ENERGIVORE	4
Definizione di imprese NON energivore.....	4
Credito II trimestre 2022.....	4
Credito III trimestre 2022.....	5
Credito Ottobre e Novembre 2022.....	5
4. IMPRESE GASIVORE.....	5
Definizione di imprese gasivore	5
Credito I trimestre 2022.....	5
Credito II trimestre 2022.....	5
Credito III trimestre 2022.....	6
Credito Ottobre e Novembre 2022.....	6
5. IMPRESE DIVERSE DALLE GASIVORE	6
Definizione di imprese NON gasivore	6
Credito II trimestre 2022.....	6
Credito III trimestre 2022.....	7
Credito Ottobre e Novembre 2022.....	7
6. MODALITÀ DI UTILIZZO.....	7
7. TABELLE RIASSUNTIVE E RIFERIMENTI NORMATIVI	8

1. PREMESSA

In considerazione degli attuali ingenti aumenti dei costi energetici sono previsti alcuni crediti d'imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, **sia in favore di imprese energivore e/o gasivore sia di imprese diverse**.

Con precedente Circolare sono stati presentati i crediti relativi al I e al II trimestre 2022: con la presente **lo Studio si propone di ricordare ai propri clienti tale agevolazione e portare a loro conoscenza l'estensione della stessa per il III trimestre 2022 ad opera del "Decreto Aiuti-bis"**.

Dato il carattere tecnico di alcune considerazioni necessarie a verificare la spettanza del credito d'imposta, soprattutto per imprese energivore/gasivore, si consiglia il confronto con il proprio consulente energetico/fornitore.

2. IMPRESE ENERGIVORE

Definizione di imprese energivore

Per imprese a forte consumo di energia (c.d. energivore) si intendono le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti (art. 3 del DM 21.12.2017):

- Operano nei settori dell'Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. C(2014) 200/01 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
- Operano nei settori dell'Allegato 5 alla citata comunicazione (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell'art. 5 del DM 21.12.2017 non inferiore al 20%;
- Non rientrano tra i precedenti punti ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ex art. 39 del DL 83/2012.

Inoltre, l'art. 4 del DM identifica i requisiti di intensità di costo dell'energia elettrica rispetto al VAL (almeno il 20%) o rispetto al fatturato (almeno il 2%) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l'iscrizione all'elenco.

Per fruire del credito d'imposta in commento, oltre possedere i requisiti di cui al citato art. 3, è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell'elenco di cui all'art. 6 co. 1 del DM 21.12.2017 dell'anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.

Qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati (cfr. Circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2022, § 1.1).

Rientrano nell'agevolazione anche le imprese energivore iscritte nell'elenco per l'anno 2022 con la "sessione suppletiva" e, conseguentemente, il credito d'imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022 (Circ. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 25, § 1.1).

Credito I trimestre 2022

Il credito d'imposta è **pari al 20%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre del 2022** (art. 15 del DL 4/2022).

Tale agevolazione è riconosciuta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica (macrocategoria solitamente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia"; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 1.1), calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Credito II trimestre 2022

Il credito d'imposta è **pari al 25%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre del 2022** qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (combinato disposto degli artt. 4 del DL 17/2022 e 5 co. 1 del DL 21/2022).

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:

- L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
- Il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media relativa al secondo trimestre 2022 del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Credito III trimestre 2022

Il credito d'imposta è **pari al 25%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **terzo trimestre 2022** qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (art. 6 co. 1 del DL 115/2022).

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso:

- L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
- Il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media relativa al terzo trimestre 2022 del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Credito Ottobre e Novembre 2022

Il credito d'imposta è **pari al 40%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di **ottobre e novembre 2022** qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (art. 1 co. 1 del DL 144/2022).

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso:

- L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
- Il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media relativa al terzo trimestre 2022 del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. IMPRESE DIVERSE DALLE ENERGIVORE

Definizione di imprese **NON** energivore

Imprese diverse da quelle energivore purché:

- Per il secondo e terzo trimestre 2022, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- Per i mesi di Ottobre e Novembre 2022, dotate di contatori di potenza disponibili pari o superiore a 4,5 kW.

Con riferimento al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nel secondo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n. 373):

- Il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- L'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento ai crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 co. 5 del DL 115/2022) e ai mesi di Ottobre e Novembre 2022 (art. 1 co. 5 del DL 144/2022).

Credito II trimestre 2022

Il credito d'imposta è **pari al 15%** della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre del 2022** (art. 3 del DL 21/2022 e art. 2 co. 3 del DL 50/2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 3).

Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali

sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Credito III trimestre 2022

Il credito di imposta è **pari al 15%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel **terzo trimestre dell'anno 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022).

Credito Ottobre e Novembre 2022

Il credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è **pari al 30%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di **ottobre e novembre 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 3 del DL 144/2022).

4. IMPRESE GASIVORE

Definizione di imprese gasivore

Per imprese gasivore, ovvero a forte consumo di gas naturale, si intendono le imprese che congiuntamente:

- Operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541;
- Hanno consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Credito I trimestre 2022

Il credito d'imposta è **pari al 10%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel **primo trimestre solare del 2022** (art. 15.1 del DL 4/2022, introdotto dall'art. 4 del DL 50/2022).

Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita all'ultimo trimestre 2021 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Credito II trimestre 2022

Il credito d'imposta **pari al 25%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel **secondo trimestre solare del 2022**, dalle imprese

gasivore (cfr. art. 5 del DL 17/2022, art. 5 co. 2 del DL 21/2022 e art. 2 co. 2 del DL 50/2022).

Il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale calcolato come media riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Credito III trimestre 2022

Il credito d'imposta è **pari al 25%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel **terzo trimestre solare dell'anno 2022** (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici) qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 2 del DL 115/2022).

Credito Ottobre e Novembre 2022

Il credito d'imposta è **pari al 40%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di **ottobre e novembre 2022** per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 2 del DL 144/2022).

5. IMPRESE DIVERSE DALLE GASIVORE

Definizione di imprese NON gasivore

Imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale.

In merito al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n. 373):

- Il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- L'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è, in sostanza, prevista con riferimento ai crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 co. 5 del DL 115/2022) e ai mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 co. 5 del DL 144/2022).

Credito II trimestre 2022

Il credito d'imposta è **pari al 25%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel **secondo trimestre solare del 2022** (art. 4 del DL 21/2022 e art. 2 co. 1 del DL 50/2022; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20).

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mer-

cato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME) abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Credito III trimestre 2022

Il credito d'imposta è **pari al 25%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel **terzo trimestre solare dell'anno 2022** (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici).

Il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al secondo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022).

Credito Ottobre e Novembre 2022

Il credito d'imposta è **pari al 40%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di **Ottobre e Novembre 2022** (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici).

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 4 del DL 144/2022).

6. MODALITÀ DI UTILIZZO

I crediti di imposta sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione nel Modello F24**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000:

- Entro il 31.12.2022, se relativi al primo e secondo trimestre 2022;
- Entro il 31.3.2023, se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di Ottobre e Novembre 2022;

Possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati siano (FAQ Agenzia Entrate 11.4.2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 1.3 e circ. Agenzia delle Entrate 20/2022).

- Sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi dell'art. 109 del TUIR;
- Documentate mediante il possesso della fattura di acquisto.

ATTENZIONE Entro il **16.2.2023** i beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di Ottobre e Novembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 (art. 1 co. 8 del DL 144/2022). Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

I crediti d'imposta sono anche cedibili dalle imprese beneficiarie (art. 15.1 co. 4 del DL 4/2022, artt. 3, 4 E 9 del DL 21/2022, art. 6 co. 7 del DL 115/2022; Provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445; Circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 4, Circ. Agenzia delle Entrate 20/2022, § 5): RINVIO (rivolgersi allo Studio se interessati).

7. TABELLE RIASSUNTIVE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Misura del credito d'imposta sulla spesa per la componente energetica:

Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	Ottobre-Novembre 2022
Imprese energivore	20%	25%	25%	40%
Imprese non energivore	-	15%	15%	30%
Imprese gasivore	10%	25%	25%	40%
Imprese non gasivore	-	25%	25%	40%

Codici tributo da utilizzare per la compensazione:

Soggetti beneficiari	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022
Imprese energivore	6960	6961	6968
Imprese non energivore	-	6963	6970
Imprese gasivore	6966	6962	6969
Imprese non gasivore	-	6964	6971

RIFERIMENTI NORMATIVI

Imprese energivore art. 15 del DL 4/2022, art. 4 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022;

Imprese gasivore art. 15.1 del DL 4/2022, art. 5 del DL 17/2022, art. 5 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022 e art. 1 del DL 144/2022;

Imprese diverse dalle precedenti artt. 3 e 4 del DL 21/2022, art. 2 del DL 50/2022, art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022;

Circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 e 11.7.2022 n. 25;

Circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti.